



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 49/11 del 30.9.2020

## Linee guida regionali per l'accoglienza e il sostegno di donne vittime di violenza di genere

---

### Principi

La Regione Sardegna assicura il diritto al soccorso, all'accoglienza e al sostegno alle donne<sup>1</sup> vittime di violenza maschile ed ai loro figli minori, indipendentemente dalla loro condizione sociale o economica e dalla loro nazionalità o etnia.

La Regione Sardegna inoltre riconosce la necessità della eliminazione delle disuguaglianze e della promozione della parità di genere, consapevole che, ai fini del superamento delle disparità ancora esistenti, è importante supportare le donne nello svolgimento dei molteplici ruoli che ricoprono nel contesto sociale, familiare e lavorativo, per favorirne l'indipendenza e l'autonomia nelle scelte, nonché ridurne la vulnerabilità e l'esposizione alla violenza.

La Regione Sardegna quindi si impegna a promuovere e mettere in atto in maniera integrata tutti quegli interventi che consentano alle donne l'emancipazione dalla violenza e la riacquisizione dell'autonomia e dignità individuale, secondo i principi previsti dalla "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica" stipulata a Istanbul l'11 maggio 2011 e dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

### Finalità

Le presenti linee guida definiscono:

1. I requisiti dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza in conformità alle disposizioni nazionali e regionali, nonché le modalità omogenee di funzionamento di questi, al fine di uniformarne i livelli di accoglienza e sostegno e garantire standard qualificati nella presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori in tutto il territorio regionale;
2. la governance regionale e territoriale al fine di coordinare gli interventi pubblici e privati a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

---

<sup>1</sup>Con il termine «donne vittime di violenza» sono da intendersi anche le ragazze minori di 18 anni, come previsto dall'art. 3 lettera f) della Convenzione di Istanbul, italiane e straniere, che abbiano subito una qualsiasi forma di violenza



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Il sistema integrato di governance multilivello

### Premessa

La Regione, nel rispetto della normativa internazionale e nazionale, adotta un modello di *governance* multilivello al fine di garantire un coordinamento delle azioni e degli interventi degli attori istituzionali e sociali presenti sul territorio nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno.

Il ruolo del sistema pubblico nelle politiche di contrasto e prevenzione della violenza di genere risulta cruciale, sia dal punto di vista dell'adozione di sistemi di *governance* multilivello e del rafforzamento del modello delle reti, sia in termini di individuazione di precise aree strategiche di intervento verso cui dirigere la programmazione delle risorse, nondimeno risulta fondamentale e strategico il ruolo dei Centri antiviolenza quali attori principali del sistema delineato. Essi costituiscono il fulcro della rete territoriale della presa in carico della vittima. Si tratta di servizi specializzati che lavorano sulla base di una metodologia dell'accoglienza basata su un approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul. I Centri e le Case hanno carattere regionale, non sono vincolati ai limiti territoriali comunali presso cui hanno sede, accolgono le donne indipendentemente dalla loro provenienza e residenza.

La Regione riconosce l'importanza dell'attività svolta dai Centri antiviolenza (di seguito Centri) e dalle Case di accoglienza (di seguito Case) già operanti nel territorio regionale, valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome ed autogestite dalle donne e garantisce la promozione di nuovi centri e/o case di accoglienza avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori e la solidarietà alle vittime e che dimostrino di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e di avere almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore. La collaborazione tra la Regione, i Centri e le Case si concretizza nella condivisione e concertazione delle strategie di intervento e della programmazione delle risorse, nello scambio di informazioni per il monitoraggio del fenomeno della violenza e per la verifica dell'efficacia delle azioni di contrasto ad esso.

Le responsabili dei Centri e delle Case sono componenti permanenti del Tavolo regionale permanente di coordinamento della rete contro la violenza di genere, di cui ai paragrafi successivi.

## Ruolo della Regione

### Indirizzo e coordinamento

Il Decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 4219/DecA/29 del 30 luglio 2018 istituisce il Tavolo regionale permanente di coordinamento della rete contro la violenza di genere quale livello politico della *governance* regionale, che assicura il coordinamento delle politiche contro la violenza di genere e che garantisce l'omogeneità, la coerenza e l'integrazione delle azioni a livello territoriale con quelle regionali secondo una logica partecipativa di rete e orientata al risultato. Il Tavolo propone azioni programmatiche della lotta contro la violenza di genere, ha funzioni di supporto, indirizzo e consultazione della Giunta regionale, promuove le reti locali e ne garantisce il raccordo con la rete nazionale, si avvale dei dati del monitoraggio e analisi forniti dall'Osservatorio regionale sulla violenza, istituito ai sensi della L.R. 5/2017, art. 6, c. 5. Il Tavolo ha il compito di contribuire alla definizione della strategia regionale contro la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

violenza di genere, e verificarne l'attuazione, in coerenza con quanto previsto dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, con particolare riferimento alle seguenti azioni:

1) **comunicazione, sensibilizzazione, educazione:** attuate in collaborazione con i Centri e le Case e attraverso il coinvolgimento del sistema dell'istruzione, dei mezzi di informazione, dei mass media e dei social network, per contrastare il contesto culturale della violenza, basato su ideologie discriminatorie e stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo.

In particolare verranno promossi e sostenuti, anche in collaborazione con i soggetti della rete:

- progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile;
- campagne di informazione;
- protocolli d'intesa con scuole e Università in raccordo con la Direzione generale della pubblica istruzione; con l'Ordine dei giornalisti e con le associazioni regionali dei pubblicitari. La Regione può attivare forme di collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), per il monitoraggio dell'informazione locale dei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica e della produzione pubblicitaria, e con i gestori dei social network per la violenza esercitata sulla rete;

2) **attività di formazione delle operatrici e degli operatori.** La Regione stabilisce standard formativi per il riconoscimento di iniziative in questo campo e sulla base delle esperienze e delle esigenze dei Centri e delle Case e, in collaborazione con questi, con gli enti pubblici e/o con enti privati, può organizzarle anche direttamente. Lo scopo è quello di avere una formazione di qualità nonché la formazione di professionalità omogenee su tutto il territorio regionale. E' opportuno che anche gli operatori dei servizi non dedicati ricevano una formazione professionale per il riconoscimento delle situazioni di violenza e abuso e per la conoscenza dei punti della rete di supporto alle donne vittime di violenza, in modo da saper indirizzare, qualora se ne verifichi la necessità, al punto di accesso ai servizi dedicati al contrasto della violenza di genere.

3) **rafforzamento del sistema di protezione delle donne** vittime di violenza e dei minori vittime/testimoni di violenza, attraverso:

- sostegno ai servizi specializzati: la Direzione generale delle politiche sociali sostiene le attività e i programmi dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n. 8 "Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittima di violenza". La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene, sanità e dell'Assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, programma la destinazione delle risorse, stabilisce criteri e priorità per la concessione di contributi diretti a finanziare le strutture e le attività, definisce il numero dei CAV e delle Case nel territorio regionale (l'art. 5, comma 29 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5 sostituisce il comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 8/2007, stabilendo che i Centri antiviolenza debbano essere dislocati in ambito provinciale o sub provinciale e debbano essere costituiti in numero massimo definito con deliberazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente: la DGR 46/22 2017 quantifica in 16 il numero massimo dei Centri a livello provinciale o sub-provinciale)<sup>2</sup>;

- potenziamento delle attività di messa a punto di percorsi di uscita dalla violenza e di rafforzamento dell'autonomia economico-finanziaria, lavorativa e abitativa della donna, prevedendo, per quest'ultima tipologia di intervento, condizioni di particolare favore per l'accesso alla locazione e alla proprietà degli alloggi (legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modifiche e integrazioni), e sostenendo iniziative nell'ambito dell'housing sociale.

4) **protocollo interistituzionale**. Il Tavolo concorda i contenuti di un protocollo d'intesa interistituzionale in cui vengano specificati funzioni e ruoli di ciascun componente della Rete regionale, tenendo conto anche del protocollo d'intesa per l'istituzione della Rete regionale dei servizi antiviolenza, firmato nel 2011. La rete garantisce un collegamento costante tra i soggetti che la costituiscono al fine di assicurare alla vittima della violenza una risposta adeguata, immediata ed efficace in ogni fase e ovunque la richiesta di aiuto si manifesti. La rete garantisce inoltre interventi omogenei e coordinati nei confronti delle vittime di violenza e individua modalità di raccordo/integrazione con le altre reti presenti sul territorio locale, regionale e nazionale;

5) **promozione della costituzione di reti**. Il protocollo d'intesa interistituzionale dovrà prevedere anche l'individuazione e le modalità di funzionamento delle "Reti territoriali antiviolenza locali" e dei relativi "Tavoli di coordinamento locale antiviolenza", organismi di carattere operativo della Rete regionale antiviolenza della Regione Sardegna, necessarie/i ed indispensabili per garantire nei diversi territori il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nella lotta contro la violenza sulle donne. L'individuazione delle reti locali dovrà tenere conto anche delle diverse esperienze e delle buone pratiche già realizzate nel territorio.

6) **attività di informazione e raccolta dati**. il Tavolo si avvale dei dati del monitoraggio e analisi forniti dall'Osservatorio regionale sulla violenza, istituito ai sensi della Legge regionale 48/2018, art. 9, per realizzare un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione del fenomeno della violenza di genere nonché di monitoraggio e analisi di impatto delle relative politiche attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati forniti da tutti i soggetti aderenti alla rete promossa dalla Regione.

### ***Ruolo del sistema pubblico regionale***

Alla programmazione e all'attuazione degli interventi e dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere concorrono:

- a) enti locali singoli o associati;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla lettura della violenza contro le donne in un'ottica di genere;

---

<sup>2</sup>Nella Raccomandazione Ue - Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia 8-10 novembre 1999, sugli standard dei centri, si prescrive un centro antiviolenza ogni 10.000 persone e un centro d'emergenza ogni 50.000 abitanti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- c) di concerto, dai soggetti di cui alle lettere a) e b), d'intesa o in forma consorziata.
- d) il Sistema sanitario regionale

### ***Compiti degli Enti locali***

Gli enti locali in forma singola o associata:

1. Promuovono l'istituzione e la localizzazione dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza ai sensi dell'articolo 3 della LR 8/2007.
2. Ove necessario, assicurano in forma singola o associata o tramite gli enti Gestori degli Ambiti Plus la gestione dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza, in forma diretta o attraverso convenzioni con i soggetti istituzionalmente individuati.
4. Promuovono, d'intesa con la Regione, reti locali interistituzionali, regolate da appositi protocolli, con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento.
5. Concorrono all'avvio di periodiche campagne informative sulle attività di CAV e CA e partecipano alle campagne di sensibilizzazione ed educazione.

Gli Enti Gestori degli Ambiti Plus sul cui territorio ciascun Centro antiviolenza ha la sede principale, partecipano al Tavolo regionale permanente di coordinamento della Rete contro la violenza di genere.

### ***Compiti del privato sociale***

Gli organismi del Terzo settore, in possesso dei requisiti di legge e di quelli definiti dalle presenti Linee guida, sono una parte importante della politica regionale in materia di violenza di genere; sia attraverso la partecipazione ad Avvisi pubblici per la gestione dei servizi nei Centri antiviolenza e nelle Case di accoglienza, sia, più in generale, attraverso la partecipazione ad attività di co-progettazione territoriale attuata tramite Tavoli territoriali, composti da tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento.

### ***Compiti del sistema sanitario regionale***

La Regione Sardegna, attraverso la Direzione generale della Sanità, si adopera affinché le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere diano puntuale attuazione all'applicazione sul territorio regionale delle "Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza", adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017.

Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, ferme restando le funzioni conferite dalla normativa vigente, dovranno garantire il raccordo operativo e la comunicazione con tutti gli attori della rete antiviolenza territoriale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## I Centri antiviolenza e le Case di accoglienza

I Centri antiviolenza e le Case di accoglienza costituiscono il fulcro della rete territoriale della presa in carico della vittima. Si tratta di servizi specializzati che lavorano sulla base di una metodologia dell'accoglienza basata su un approccio di genere e sui principi della Convenzione di Istanbul. I Centri e le Case hanno carattere regionale, non sono vincolati ai limiti territoriali comunali presso cui hanno sede, accolgono le donne indipendentemente dalla loro provenienza e residenza.

### 1 I Centri antiviolenza

#### 1.1 *Definizione*

I Centri antiviolenza sono presidi in cui sono accolte – a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza – le donne di tutte le età ed i/le loro figli/figlie minorenni, che hanno subito qualsiasi forma di violenza, maltrattamento o abuso, o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, comprese le vittime di stalking.

I Centri antiviolenza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 119 del 2013, e dalla Legge regionale 8/2007, sono promossi da:

- a. Enti Locali, in forma singola o associata;
- b. associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato sulla lettura della violenza contro le donne in un'ottica di genere;
- c. soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera b) devono:

- essere iscritte ai registri previsti dalle leggi in vigore e all'Elenco regionale appositamente istituito;
- avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

Il numero dei Centri antiviolenza è stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi della L.R. 13 aprile 2017, n. 5, art. 5, comma 29<sup>3</sup>.

#### 1.2 *Requisiti strutturali e organizzativi*

La struttura destinata a sede del Centro antiviolenza, di seguito denominato "Centro", deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il Centro è una struttura di tipo sociale e pertanto è assoggettata al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, secondo modalità da definire con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni.

---

<sup>3</sup> Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), è sostituito dal seguente:

"5. I centri antiviolenza sono dislocati in ambito provinciale o sub provinciale e sono costituiti in numero massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente."



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il Centro deve avere sede legale nella Regione Sardegna;

- Il Centro può articolarsi anche in sedi operative sul territorio dove vengono svolte le diverse attività. -Il Centro si dota di appositi sportelli per l'assistenza e il supporto alle donne vittime di stalking (art. 4, l.r. n. 26 del 2013).
- Il Centro garantisce un'apertura al pubblico di almeno 5 giorni alla settimana, e di almeno 15 ore complessive settimanali, nella sede del Centro e/o attraverso gli sportelli sul territorio.
- Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette anche collegandosi al 1522.
- Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale.
- Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.
- Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

### **1.3 Personale**

Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

Il Centro deve assicurare adeguate prestazioni di figure professionali specifiche, quali:

- assistenti sociali;
- psicologhe;
- educatrici professionali;
- mediatrici culturali e linguistiche qualora necessarie;
- avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Deve inoltre essere assicurata la presenza nell'organico di una responsabile/coordinatrice del Centro. Al personale del centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Deve essere garantita la formazione continua per le operatrici ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

### **1.4 Servizi**

Il Centro deve garantire i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

- Ascolto

Colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

- Accoglienza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

- Assistenza psicologica

Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;

- Assistenza legale

Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;

- Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;
- Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
- Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con Enti locali e altre Agenzie.

#### **1.4.1 *Percorso di accompagnamento***

- Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.
- Il Centro si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
- Il Centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio (letalità, gravità, reiterazione, recidiva).
- il Centro assicura collegamenti diretti con le Case di accoglienza e gli altri Centri antiviolenza esistenti sul territorio.
- il Centro assicura il collegamento con le istituzioni presenti sul territorio (Servizi sociali, Tribunali ecc. Aziende sanitarie, scuole, Centri per l'impiego ecc.).

#### **1.5 *Carta dei Servizi***

I Centri antiviolenza dovranno dotarsi di una Carta dei Servizi che dovrà, almeno, contenere:

- la presentazione dell'organismo (storia e obiettivi) che gestisce le attività del Centro antiviolenza;
- la specifica dell'Ente finanziatore e del bando per la gestione del Centro antiviolenza;
- l'indicazione della responsabile del Centro;
- l'ubicazione del Centro e le modalità di raggiungimento dello stesso;
- il collegamento con il 1522;
- le competenze tecniche e culturali delle operatrici impegnate nel Centro e i servizi offerti anche per i/le minori;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- le modalità dell'accoglienza;
- gli orari di apertura;
- il numero del servizio telefonico operativo 24 ore al giorno;
- il collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio;
- il collegamento con la Casa di accoglienza o con le altre strutture di accoglienza;
- l'esplicito divieto, per le operatrici del Centro, di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- previsione di Gruppi di auto mutuo aiuto fondati sul dialogo e il confronto tra le singole donne.

## **2. Le Case di accoglienza**

### **2.1 Definizione**

Le Case di accoglienza sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza della donna, solo ed esclusivamente alle donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/figlie, per assicurarne la protezione e salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

Le Case di accoglienza, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, e dalla legge regionale 8/2007, sono promosse da:

- a) Enti Locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Le associazioni e le organizzazioni di cui alla lettera b) devono:

- essere iscritte ai registri previsti dalle leggi in vigore e all'Elenco regionale appositamente istituito;
- avere nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza.

### **2.2 Requisiti strutturali e organizzativi**

La Casa di accoglienza, di seguito denominata "Casa", corrisponde a casa di civile abitazione, ovvero a una struttura di comunità, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione.

Tenuto conto della necessaria riservatezza garantita dalle Case di accoglienza, la cui ubicazione è nota solo alle forze dell'ordine, le procedure di autorizzazione si differenziano da quelle previste per le altre strutture sociali: gli Enti locali sul cui territorio insiste la Casa di accoglienza, comunicano alla Regione e alle forze dell'ordine l'avvio delle attività e ricevono dalla responsabile della Casa di accoglienza l'autocertificazione sul



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

possesto dei requisiti previsti dal presente provvedimento. Il Comune competente territorialmente effettuerà i controlli di verifica sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

La struttura deve essere conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche o poter procedere ai necessari adeguamenti

Tale struttura deve essere dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, distinti dagli spazi preposti a garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy (camere da letto, ecc.).

Ogni casa di accoglienza deve comprendere:

- Zona adibita a cucina e dispensa. Non è consentito per la preparazione dei pasti il ricorso a soggetti esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni dell'anno. È necessario prevedere un'organizzazione in grado di realizzare la più ampia partecipazione possibile alla preparazione dei pasti ed al servizio al tavolo da parte delle ospiti.
- Zona pranzo-soggiorno adeguatamente arredata per le esigenze delle ospiti residenti. Tale spazio deve permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali coerentemente con le esigenze della tipologia di ospiti presente. Deve, altresì, essere previsto uno spazio per le attività dei bambini ospitati.
- Camere da letto, singole o doppie, con i requisiti di metratura previsti per le civili abitazioni. Qualora le ospiti abbiano con sé figlio/i, dovranno accoglierli nelle proprie stanze da letto.
- Servizi igienici, secondo i requisiti stabiliti dalla normativa per le civili abitazioni. E' necessario prevedere servizi igienici distinti per le ospiti e per le operatrici, in numero adeguato alla ricettività della struttura.

Il numero e la grandezza delle stanze sono proporzionali agli ospiti previsti. L'arredamento deve contribuire a rendere l'ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità e un'agevole manutenzione igienica.

Deve essere previsto uno spazio riservato per le operatrici residenti, tale da garantire la loro privacy.

Le Case devono essere ubicate in centri che abbiano una popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti.

Nei Comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle aree vaste può essere prevista l'apertura di più Case di accoglienza.

La Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza. L'ubicazione della struttura deve essere comunicata solo alle Forze dell'ordine, alle quali devono essere comunicate anche le generalità della coordinatrice responsabile.

La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana delle donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/figlie.

La Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie. L'accesso alla Casa avviene esclusivamente per il tramite del Centro Antiviolenza.

La casa deve garantire l'accoglienza in emergenza, nelle giornate festive e nelle ore notturne, 24 ore su 24. Qualora necessario (p.e. al momento delle dimissioni dal Pronto Soccorso e dai reparti ospedalieri e in tutti quei casi in cui la donna non abbia possibilità di raggiungere in modo autonomo e sicuro la Casa) deve essere garantito un servizio di trasporto diurno -sette giorni alla settimana - della donna e degli eventuali figli minori.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

### **2.3 Personale**

La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere, e di una equipe multidisciplinare in grado di rispondere alle differenti esigenze delle ospiti.

Al personale della Casa di accoglienza è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Deve essere garantita la formazione continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti secondo le indicazioni del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Deve essere garantita nell'organico della Casa una coordinatrice responsabile. Tale figura è ricoperta da persone con provata esperienza nel settore e con laurea in ambiti disciplinari afferenti all'area psicologica o pedagogico-educativa o sociale.

È prevista la consulenza psicologica, assicurata da psicologhe con adeguato curriculum formativo, preferibilmente con specializzazione in psicoterapia. Le prestazioni attengono alla presa in carico e predisposizione del piano personalizzato delle ospiti dal momento dell'inserimento nella struttura fino al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo. L'assistente sociale, partecipa, nell'ambito dell'equipe, all'elaborazione dei piani personalizzati di recupero ed inclusione sociale. Svolge attività di segretariato e assiste le ospiti con interventi di natura sociale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l'ingresso nella struttura, favorendo il miglior utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio. Tale figura professionale deve essere presente in numero sufficiente alla ricettività della struttura. Il compito dell'educatrice professionale è quello di stabilire relazioni con le donne accolte, di accompagnamento e sostegno alla realizzazione dei progetti personalizzati. In particolare, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive, relazionali, nonché volte all'integrazione sociale. Lavora in stretto rapporto con l'assistente sociale. Tale figura professionale deve essere presente in numero sufficiente alla ricettività della struttura, di cui una a tempo indeterminato. La Casa di accoglienza dispone di un collaboratore amministrativo, anche a tempo parziale. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio. Altre figure professionali, di documentata esperienza nel settore dovranno essere messe a disposizione dai soggetti istituzionali coinvolti nella rete locale a seguito della stipula di specifici protocolli: – mediatrice socio-culturale-linguistica: tale figura in particolare è importante non solo per la funzione di mediazione linguistica, ma anche e soprattutto per facilitare la comprensione dei contesti culturali di appartenenza dei singoli beneficiari. La presenza della mediatrice è auspicabile al momento dell'inserimento della donna straniera all'interno del centro; – esperti legali: tali figure hanno il compito di sostenere la donna e i figli dal punto di vista legale.

La Casa deve predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

#### 2.4 **Servizi**

- La Casa garantisce protezione e ospitalità solo ed esclusivamente alle donne vittime di violenza in ogni sua forma e ai/alle loro figli/e minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato.
- La Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, con tempi e con modalità condivise con la donna accolta.
- La Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza.
- La Casa deve fornire adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate.

#### 2.5 **Regolamento interno**

Ogni Casa di accoglienza deve dotarsi di un Regolamento interno che preveda:

- l'anonimato e la riservatezza;
- le modalità di ingresso ed uscita delle ospiti;
- la predisposizione di un registro delle ospiti e dei figli minori costantemente aggiornato;
- la previsione delle circostanze di interruzione dei progetti di ospitalità;
- l'organizzazione quotidiana interna delle attività della Casa di accoglienza;
- le azioni calibrate sui bisogni dei/delle minori ospiti;
- l'età massima dei figli delle donne, di sesso maschile, accolti nella struttura;
- i percorsi di prevenzione e cura della salute;
- la scheda per eventuali reclami contenente contatti telefonici degli Enti pubblici ai quali la donna ospitata può rivolgersi;
- la scheda di rilevazione del servizio offerto dalla Casa di accoglienza da compilare a conclusione del piano individuale, da utilizzare ai fini del monitoraggio e della valutazione del servizio offerto.

La vita all'interno della Casa è autogestita dalle donne che si assumono la responsabilità, per sé e per i figli e le figlie, del buon andamento della convivenza e del rispetto delle regole, con il supporto e il sostegno delle operatrici impegnate all'interno della Casa.

#### **Flusso informativo**

I Centri e le Case svolgono attività di raccolta dati e informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e col Piano strategico nazionale.

I Centri antiviolenza e le Case di accoglienza sono tenuti ad inviare alla Regione Sardegna i dati e le informazioni da loro raccolti sull'attività effettuata, in formato aggregato e quindi anonimi, per il costante monitoraggio del fenomeno della violenza sulle donne, per la verifica dell'appropriatezza, qualità ed efficacia



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dei servizi resi e dei risultati raggiunti. La Regione Sardegna assolverà tutti i compiti informativi nei confronti dello Stato, per quanto di propria competenza.

La Regione Sardegna comunicherà le informazioni all'Osservatorio regionale sulla violenza, al fine di monitorare il fenomeno e incentivare percorsi di recupero delle vittime.

### **Normativa sulla privacy- Regolamento (UE) 2016/679 – “Regolamento generale sulla protezione dei dati”**

I soggetti che a diverso titolo tratteranno i dati personali per le finalità delle presenti Linee guida, si impegnano ad operare nel pieno rispetto dei principi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 – “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Quadro normativo**

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014;
- Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*" convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014 "*Ripartizione delle risorse relative al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" 2013-2014*" che provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, e, all'art. 3 comma 4, dispone la definizione dei requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere da sancire in sede di Conferenza unificata;
- Intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla "*costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione di misure multilivello [...] che permettano l'individuazione del percorso di emancipazione /liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea*" e che contiene, tra le altre finalità, quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari opportunità, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 novembre 2017; stabilisce per un triennio le linee strategiche, gli obiettivi e le priorità italiane rispetto al tema della violenza maschile contro le donne, in attuazione della Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso e teso a riflettere le prospettive e le esigenze di tutti gli attori coinvolti, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate, responsabilizzando tutti coloro che saranno chiamati a darvi attuazione;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore;
- Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali);
- Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L. R. 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 24 luglio 2018 "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Legge regionale 7 agosto 2007, n. 8, Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza;
- Legge regionale 12 settembre 2013, n. 26, Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di Centri antiviolenza e Case di accoglienza per le donne vittime di violenza)
- Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, artt. 5, 6;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 50/11 (approvata in via definitiva con deliberazione n. 66/19) del 2008: criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di accoglienza, di soccorso e sostegno, di aiuto e consulenza, i requisiti strutturali e di personale, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, nonché i protocolli di prima accoglienza;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 52/40 del 2017, dove si afferma la necessità di adeguamento dei criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di accoglienza, di soccorso e sostegno, di aiuto e consulenza, i requisiti strutturali e di personale, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi, nonché i protocolli di prima accoglienza;
- Legge regionale 2 agosto 2018 n. 33, Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza;
- Allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 24 luglio 2018 "Linee guida. Strutture sociali. Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento.
- Decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 4219/DecA/29 del 30 luglio 2018, che istituisce il Tavolo regionale permanente di coordinamento della rete contro la violenza di genere.